

**PROTOCOLLO D'INTESA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SU INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA E CULTURALE**

TRA

l'Associazione Culturale di Promozione Sociale Liberascienza, con sede legale in Via Leonardo da Vinci n.20 in Potenza, C.F. 96065780767 - P.IVA 01895770764, di seguito denominata Liberascienza, rappresentata dal Presidente, dott. Pierluigi Argoneto

E

L'Agenzia Spaziale Italiana, nel seguito denominata ASI, con sede in Via del Politecnico snc, 00133 Roma, rappresentata dal Presidente, Prof. Roberto Battiston,

qui di seguito denominate singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti"

PREMESSO CHE

- il crescente bisogno sociale della popolazione necessita della creazione di una rete informale e di nuove iniziative mirate a creare forme di collaborazione ed integrazione fra tutte le realtà presenti ed operanti sul territorio della Regione Basilicata che, a vario titolo, si occupano di scienza, cultura e divulgazione della stessa;
- solamente "volgarizzando" la scienza e la cultura, rendendola realmente e ampiamente accessibile ad un'ampia fetta di popolazione, si gettano le basi perché il sapere possa avere ricadute più ampie e diffondersi rapidamente nella società generando partecipazione;
- l'attenzione dedicata alla divulgazione è andata negli anni continuamente aumentando, sia per una presa di coscienza "sociale" da parte di molti ricercatori, che per la consapevolezza che la ricerca pubblica richiede, per continuare a essere finanziata, il sostegno convinto del contribuente perché si senta partecipe delle scoperte e dei traguardi raggiunti, identificandosi con l'Ente che li ha ottenuti;
- le attività di divulgazione costituiscono a tutti gli effetti un compito di pari dignità assieme a quelli della ricerca e dell'alta formazione;

Liberascienza

- in base al suo Statuto, è un'associazione culturale di promozione sociale costituita a tempo indeterminato che svolge le proprie attività nel settore della divulgazione scientifica e culturale;
- intende proporsi quale catalizzatore e volano di tali iniziative di divulgazione in strettissima collaborazione col tessuto della ricerca (Università, Enti di Ricerca, Istituti di Ricerca, Enti Pubblici) e della produzione culturale in termini più generali;
- esplica la propria azione essenzialmente attraverso le seguenti attività:
 - o Attività di divulgazione, studio e ricerca: dibattiti, conferenze, convegni, programmi radiofonici, teatrali e artistici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;



- Attività di organizzazione di eventi culturali: festival, mostre, rassegne cinematografiche e teatrali, concerti;
- Attività di formazione: organizzazione di percorsi formativi tematici e/o di approfondimento rivolti ad ogni fascia di età di utenza;
- Corsi di aggiornamento/approfondimento per educatori, insegnanti, operatori culturali, organizzazione di laboratori di "sperimentazione culturale" in particolare nel campo artistico e scientifico;
- Attività editoriale: pubblicazione di magazine e articoli (on line ed eventualmente su supporto cartaceo), pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute sia a mezzo stampa, sia in formato multimediale e web;

L' Agenzia Spaziale Italiana

- ai sensi dell'art. 1.1 del proprio Statuto *"è l'ente pubblico nazionale, assimilato agli enti di ricerca, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano."*
- ai sensi dell'articolo 2.2, lettera n) del proprio Statuto *"promuove la diffusione della cultura e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;"*,
- ai sensi dell'articolo 2.2, lettera k) del proprio Statuto *"svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;*
- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
- ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO CHE

- le parti ritengono che la sinergia tra l'ASI, con particolare riferimento al Centro di Geodesia Spaziale di Matera, e Liberascienza possa favorire importanti occasioni di divulgazione, confronto, sviluppo e approfondimento;
- le parti danno importanza alla diffusione della cultura in genere quale elemento strategico nella società italiana.
- Liberascienza e ASI hanno l'intento comune di:
 1. valorizzare e diffondere la cultura scientifica in generale e quella delle Scienze Aerospaziali in particolare;

2. stimolare le giovani generazioni, attraverso iniziative comuni, alle carriere scientifiche in ambito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), in sintonia con il Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR;
3. favorire il contatto, lo scambio di informazioni anche con realtà diverse da quelle delle scuole, quali imprese, istituzioni e centri di eccellenza che operano per le scienze e lo sviluppo di tecnologie aerospaziali, nazionali e internazionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità

Liberascienza e ASI, e in particolare, il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, si impegnano a collaborare in modo sinergico al fine di accrescere l'efficacia delle iniziative congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2 – Natura dell'accordo

Le parti ravvisano l'opportunità di collaborare per la realizzazione di progetti comuni e si impegnano ad esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli, al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di obiettivi di interesse comune;

Le parti convengono che, con il presente Protocollo d'Intesa intendono regolare i reciproci rapporti di cooperazione e collaborazione anche per meglio utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso i contraenti ai fini delle attività divulgative.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione

Le Parti convengono che la collaborazione debba consistere nello sviluppo coordinato e integrato delle attività di divulgazione scientifica e culturale, di progettazione e realizzazione di percorsi formativi, di valorizzazione dei risultati delle ricerche, di sensibilizzazione alle tematiche di maggiore impatto sociale riconosciuti di comune interesse.

Articolo 4 – Risorse

Il presente Protocollo non comporta scambio di fondi tra le Parti.

Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5 - Responsabilità

Resta inteso che con il presente Protocollo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Ciascuna Parte garantisce:

a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;

b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 – Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Protocollo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Articolo 7 – Durata, modifiche e recesso

Il presente Protocollo, che decorre dalla data dell'ultima firma, avrà durata triennale e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Il presente Protocollo potrà essere modificato in ogni momento mediante atto aggiuntivo al Protocollo stesso.

Articolo 8 – Trattamento dati personali

Le parti, con la firma del presente Protocollo, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/2003.

Articolo 9 - Responsabili della gestione delle attività

Le Parti indicheranno, entro 30 giorni solari dopo la firma dell'Accordo, i rispettivi responsabili per la gestione delle attività e degli adempimenti oggetto del presente Accordo. I loro nomi potranno essere cambiati nel corso del tempo per ragioni di opportunità o di funzionalità.

Articolo 10 – Visibilità del Protocollo

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Protocollo e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso una comune attività di comunicazione.

Articolo 11 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al foro di Roma.



Articolo 12 -Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente Protocollo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Roma,

Per Liberascienza – Il Presidente
dott. Pierluigi Argoneto



Roma,

Per l'ASI – Il Presidente
Prof. Roberto Battiston

